

REGOLAMENTO (UE) 2016/263 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 «Aceti»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro impiego.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE ⁽³⁾, 94/36/CE ⁽⁴⁾ e 95/2/CE ⁽⁵⁾, una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco dell'Unione include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti alle quali essi possono essere aggiunti.
- (4) Nella parte D dell'elenco dell'Unione figura la categoria di alimenti 12 nella quale rientrano sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine e che comprende la sottocategoria 12.3 — Aceti. Nella parte E dell'elenco dell'Unione figurano i seguenti additivi autorizzati per la categoria alimentare 12.3: «Additivi del gruppo I, caramelli (E 150a-d) e anidride solforosa — solfiti (E 220-228) solo in aceto di fermentazione».
- (5) L'acido acetico (utilizzato anche come additivo alimentare E 260), diluito in acqua (4-30 % in volume) potrebbe essere utilizzato come alimento o ingrediente alimentare al pari degli aceti di origine agricola.
- (6) In alcuni Stati membri solo gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli possono essere denominati «aceti». In altri Stati membri, tuttavia, sia i prodotti ottenuti dalla diluizione con acqua di acido acetico sia gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli sono commercializzati con la denominazione «aceto».
- (7) Dalle discussioni con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti governativi in materia di additivi è risultato che l'acido acetico diluito e gli aceti di origine agricola hanno una necessità tecnologica di additivi alimentari equivalente. È opportuno pertanto rivedere la denominazione della categoria di alimenti 12.3 — Aceti, al fine di specificare che essa include l'acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume) idoneo al consumo umano e ciò per garantire la trasparenza e la certezza del diritto in merito all'uso degli additivi alimentari in tali alimenti.
- (8) La banca dati particolareggiata sui consumi alimentari in Europa ⁽⁶⁾ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») fornisce informazioni sui consumi alimentari in tutta l'Unione europea. Le statistiche comprendono i dati sui consumi di aceti di origine agricola presi in considerazione dall'Autorità nel valutare

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUL 61 del 18.3.1995, pag. 1).

⁽⁶⁾ <http://www.efsa.europa.eu/it/food-consumption/comprehensive-database>

l'esposizione. L'acido acetico diluito è usato nello stesso modo degli aceti di origine agricola, pertanto non vi è ragione di ritenere che la proposta di modifica della denominazione della categoria di alimenti 12.3 debba influire sull'esposizione agli additivi autorizzati per l'uso in tale categoria di alimenti.

- (9) A norma del regolamento (CE) n. 1331/2008, articolo 3, paragrafo 2, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari figurante all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità, salvo qualora tale aggiornamento non abbia effetti sulla salute umana. Poiché l'inclusione dell'acido acetico diluito nella categoria di alimenti 12.3 alle parti D ed E dell'elenco dell'Unione di additivi alimentari costituisce un aggiornamento di tale elenco senza effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nelle parti D ed E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la voce relativa alla categoria di alimenti 12.3 è sostituita dalla seguente:

| | |
|-------|--|
| «12.3 | Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume)» |
|-------|--|